

ASSOCIAZIONE Pro.di.Gio.

PROGETTI DI GIOVANI

STATUTO

Titolo 1° - Disposizioni generali

Art. 1 - Costituzione

Per iniziativa dei Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco Sopra, Campagnola Emilia, Castelnovo di Sotto, Novellara e Poviglio (provincia di Reggio Emilia), è costituita, ai sensi degli artt. 14 e 35 del codice civile, l'associazione no profit di diritto privato per la promozione sociale denominata "Associazione Pro.Di.Gio.: Progetti Di Giovani".

L'Associazione è aperta a tutti i soggetti pubblici che, in condizione di poter contribuire agli scopi, ne facciano domanda e siano ammessi ai sensi del successivo art 7.

Art. 2 - Sede sociale

L'Associazione ha sede nel Comune di Campagnola Emilia, in Piazza Roma n. 18.

Tale sede potrà essere trasferita con una delibera dell'Assemblea dei Soci.

La sede non potrà mai essere trasferita all'estero.

Art. 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto.

Titolo 2° - Finalità e modalità di intervento

Art. 4 - Finalità

L'Associazione è dotata di autonomia patrimoniale, non ha scopo di lucro e la sua attività è indirizzata ad operatori economici e sociali, enti pubblici e di diritto privato, altre associazioni, nei settori della promozione sociale nel settore giovanile ed in particolare scopo dell'Associazione è favorire la promozione sociale mediante il miglioramento della qualità della vita dei giovani, in particolare nelle seguenti aree di intervento:

- educazione, istruzione e formazione
- qualificazione del tempo libero
- promozione del volontariato giovanile e di forme di partecipazione
- prevenzione / contrasto delle dipendenze e del disagio
- lotta all'esclusione sociale

Mediante la propria attività l'Associazione si propone i seguenti obiettivi:

- a) rendere visibile la condizione giovanile;
- b) educare i giovani alla creatività, all'impegno, alla partecipazione sociale;
- c) superare ogni condizione giovanile di marginalità, di esclusione, di isolamento, di solitudine;
- d) favorire la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi prodotti dai diversi Enti e soggetti (Enti Locali, Terzo Settore, enti privati, altri enti pubblici) nelle aree di intervento indicate, anche attraverso la costruzione di una metodologia di comunicazione tra essi;
- e) promuovere e favorire lo sviluppo del Terzo Settore, con particolare riguardo a quei segmenti e soggetti che si occupano della condizione giovanile;
- f) Sviluppare sistemi sociali integrati e in particolare un ruolo attivo degli enti locali, nel campo dell'educazione, istruzione, cultura e formazione

Art. 5 - Modalità di intervento

L'Associazione è luogo privilegiato di elaborazione progettuale, scambio di esperienze, informazione e conoscenza delle opportunità legislative.

L'Associazione opera in conformità alla normativa nazionale e comunitaria UE inerente le politiche giovanili e la promozione sociale.

In conformità all'art. 5, comma 1lett. b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., l'Associazione presta la propria opera in modo che oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

L'Associazione svolge la propria attività prioritariamente a favore degli Associati e dei loro territori, ma può accettare incarichi o fornire collaborazioni in tutto il territorio nazionale e al di fuori di esso e cooperare con altre Associazioni nell'Unione Europea e al di fuori di essa.

In particolare, per conseguire il proprio scopo, l'Associazione si propone:

- lo studio e la ricerca nell'area di interesse su indicazione o a domanda degli enti associati e dei vari soggetti pubblici o privati di riferimento;
- la condivisione e lo scambio di esperienze, progetti, buone prassi, in particolare tra gli enti associati;
- l'informazione e la documentazione riferita alle opportunità legislative ed alle esperienze esistenti a livello regionale, nazionale, europeo, anche attraverso il collegamento a banche dati;
- l'attuazione delle politiche europee, anche attraverso la diffusione delle esperienze più avanzate in Europa nel campo delle politiche giovanili;
- la formazione dei "formatori", degli operatori, dei volontari delle associazioni, dei responsabili tecnici e politici degli Enti Locali;
- la progettazione di interventi nelle aree indicate;
- la promozione di strategie di progettazione partecipata che coinvolgano il terzo settore, le istituzioni del territorio e la società civile, anche attraverso la costituzione di organismi consultivi appositi che riuniscano le principali realtà operanti in ogni territorio comunale nel campo delle politiche giovanili;
- la consulenza sull'attuazione degli interventi progettati, la supervisione ed eventualmente la gestione diretta di tali interventi;
- il monitoraggio e la valutazione di processo e di risultato sui progetti in corso di attuazione;
- la promozione delle proprie attività mediante l'organizzazione di riunioni, seminari, convegni, giornate di studio, iniziative editoriali, ecc...
- lo svolgimento di servizi nell'ambito delle materie sopra indicate a favore dei soci e di terzi;

L'associazione, nello svolgere ogni attività utile al raggiungimento dei propri scopi, può collaborare con enti pubblici e privati, in particolare con il Terzo Settore, e può associarsi ad enti nazionali o internazionali che perseguono analoghe finalità.

- L'Associazione PRODIGIO può, altresì, compiere ogni ulteriore atto o operazione utili a favorire il conseguimento degli scopi associativi, ivi inclusa l'assunzione di partecipazioni in altre associazioni, enti o società aventi attività connessa o affine alla propria.

L'Associazione potrà compiere ogni attività che sia, in maniera diretta o indiretta, attinente agli scopi sociali.

Titolo 3° - Associati

Art. 6 - Soci

Possono aderire all'associazione:

- Le Pubbliche amministrazioni;
- le altre Istituzioni pubbliche

Sono soci i soggetti che sottoscrivono l'atto di costituzione dell'Associazione ovvero subentrano nella identica posizione di uno dei precedenti soci, assumendone, conseguentemente, tutti i relativi diritti ed obblighi e, in particolare, impegnandosi a versare la quota associativa annuale nella misura deliberata dall'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

I soci potranno effettuare i conferimenti, in tutto o in parte, in denaro o in natura. Ad oggi i soci sono: Comune di Bagnolo in Piano; Comune di Cadelbosco Sopra; Comune di Campagnola Emilia; Comune di Castelnovo Sotto; Comune di Novellara; Comune di Poviglio, Comune di Guastalla, Comune di Luzzara, Comune di Fabbriano, Comune di Gualtieri e Comune di Boretto oltre all'Unione Comuni "Pianura Reggiana".

La domanda di ammissione all'Associazione deve essere presentata al suo Presidente ed approvata dall'Assemblea dei Soci.

Il numero dei soci è illimitato. Per essere ammessi come soci è necessario presentare domanda di ammissione all'Assemblea dei soci, che delibera in merito. La domanda deve essere suffragata dal relativo verbale di seduta o da atto formale dell'organo deputato per l'Ente richiedente, redatto a norma di legge, con l'indicazione tra l'altro della ragione sociale/denominazione e con la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 7 - L'ammissione

L'adesione all'Associazione è subordinata al pagamento di una quota sociale (fondo di dotazione) di Euro 1.700,00 ed al pagamento di una quota annuale definita come meglio precisato al capoverso che segue..

L'ammontare della quota annuale, anche differenziata in base alla diversa natura giuridica e consistenza dei soci, è stabilita di anno in anno nel corso dell'Assemblea generale convocata per l'approvazione del bilancio preventivo.

Il rapporto associativo è infatti aperto a nuove adesioni nel tempo.

Possono aderire all'Associazione gli Enti e Istituzioni che:

- accettino i principi espressi nel presente statuto
- si riconoscano nelle finalità e condividano le modalità di intervento proprie dell'Associazione

In conformità all'art. 5, comma 1lett. c) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., è vietata la partecipazione di capitale privato ad eccezione di quanto previsto nell'art 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.e purché avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sull'Associazione

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci

La qualità di socio conferisce tra l'altro:

- il diritto di partecipare all'attività e alla vita associativa
- il diritto di intervento e voto nelle sedi a ciò deputate.

Gli associati sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, di eventuali norme regolamentari, delle deliberazioni degli organi sociali legittimamente assunte;
- al pagamento delle quote sociali.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato ai principi di eguaglianza e democraticità

Art. 9 - Ammissione a seguito di vicende societarie

Nel caso di fusione mediante costituzione di una nuova associazione ovvero di fusione per incorporazione in una associazione di una o più, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501 e seguenti codice civile, gli associati della associazione di nuova costituzione ovvero dell'Ente incorporato o degli Enti incorporati si impegnano ad acquisire, per i primi tre anni successivi alla data di efficacia della fusione, lo status di soci assumendo, conseguentemente, i relativi diritti ed obblighi.

La mancata corresponsione della quota annuale indicata al capoverso che precede, determina la perdita dello status di socio e, conseguentemente, dei diritti connessi a tale status, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 10 per il caso di mancato pagamento della quota associativa annuale.

Art. 10 - Esclusione di soci

E' prevista l'esclusione dell'associato limitatamente ai casi gravi di inadempienze.

In via esemplificativa, costituisce causa di risoluzione del rapporto il fatto del socio che:

- non ottemperi ai deliberati assunti dagli organi dell'Associazione e conformi a leggi e a Statuto;
- senza giustificato motivo sia moroso nel pagamento dell'annuale quota associativa;
- svolga attività lesiva degli interessi anche ideali dell'Associazione.

Il relativo provvedimento deve ispirarsi al principio del contraddittorio e di difesa.

La qualifica di socio si perde per recesso, decesso o estinzione, e per radiazione deliberata dall'Assemblea qualora ricorrano gravi motivi ed in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il 30 giugno di ogni anno previa diffida.

Il socio, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso.

Art. 11 - Il recesso

E' dato all'aderente di recedere dal rapporto associativo.

Il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso e va comunicato almeno tre mesi prima; non può essere fatto valere prima della fine della seconda annualità finanziaria.

L'ente che recede o è escluso non ha diritto di ripetere i contributi a qualsiasi titolo versati né di pretendere la quota associativa e comunque non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Titolo 4° - Ordinamento strutturale

Art. 12 - Organi dell'Associazione

Costituiscono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale dei soci
- il Presidente

Art. 13 - L'Assemblea generale dei soci

L'Assemblea Generale rappresenta la totalità degli associati e le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea dei soci è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo, ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, lo richieda l'oggetto di deliberazione o almeno un decimo degli associati.

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.

La convocazione avviene mediante avviso scritto, spedito per posta elettronica o PEC, riportante data, luogo e ordine del giorno dell'Assemblea, da inoltrarsi alla sede di ciascun associato almeno dieci giorni prima della seduta. All'Assemblea è sempre presente, come invitato permanente, anche il Direttore dell'Associazione.

Ogni associato partecipa alle sedute dell'Assemblea a titolo gratuito. Ogni associato che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da soggetto associato o non associato per delega scritta, che deve essere conservata dall'Associazione. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. E' ammessa anche una delega a valere per più Assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

All'Assemblea possono partecipare tutti i soci che alla data di convocazione risultino in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Assemblea dei Soci ed, in caso di impedimento, dal Vicepresidente dell'Assemblea dei Soci.

E' composta dai rappresentanti legali degli Enti associati o da loro delegati.

Ogni associato dispone di un voto. È ammesso il voto per delega. Un socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Le decisioni dell'Assemblea sono prese in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione la deliberazione, presa a maggioranza di voti, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati per delega;

Per deliberare in ordine allo scioglimento, alla liquidazione dell'Associazione e conseguentemente alla devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

L'Assemblea dei soci esercita un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative dell'Associazione ed in particolare:

- elegge il Presidente e il Vicepresidente
- nomina il Direttore e il Comitato di Direzione tecnica
- approva i regolamenti associativi
- delibera sulle domande di ingresso di nuovi Soci
- approva i principali atti di gestione e programmazione predisposti dal Direttore in collaborazione con il Comitato di Direzione: il rendiconto consuntivo dell'anno precedente con

l'allegata relazione illustrativa, il bilancio preventivo per l'anno successivo (che comprende l'ammontare delle quote associative) ed il programma annuale delle attività;

- delibera la costituzione o partecipazione a enti, società e agli altri organismi con finalità analoghe al presente statuto o strumentali per il raggiungimento degli scopi dell'associazione
- l'assunzione di prestiti, mutui ipotecari, l'emissione o l'ottenimento di fondi da titoli di solidarietà sociale di cui all'art. 29 del D.lgs. 460/1997
- l'accettazione di lasciti e donazioni o l'acquisto o l'alienazione di immobili
- adotta in ogni caso tutti gli atti di straordinaria amministrazione

Art. 14 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è competente per tutti gli atti di ordinaria amministrazione non riservati all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci, curandone l'ordinato svolgimento dei lavori e delle sedute, e viene eletto dalla stessa. Contestualmente all'elezione del Presidente viene eletto anche il Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. La firma del Vicepresidente, a nome dell'Ente, farà di per sé prova di fronte ai terzi dell'assenza o impedimento del Presidente. Entrambi durano in carica per 3 anni decorrenti dalla data della loro nomina e sono rinnovabili per un solo mandato.

In caso di necessità e urgenza, il Presidente può assumere determinazioni di competenza dell'Assemblea, salvo l'obbligo di sottoporle alla cognizione di quest'ultima nella prima seduta successiva per la necessaria ratifica.

La firma e la rappresentanza dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano al Presidente dell'Assemblea dei Soci e, in sua sostituzione, al Vicepresidente.

Art. 15 - Direttore e Comitato di Direzione

Il Presidente affida ad un Direttore la gestione operativa e finanziaria dell'Associazione, nell'ambito degli obiettivi e indirizzi stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

La nomina del Direttore è di competenza dell'Assemblea, che sceglie tra esperti di provata esperienza e particolarmente qualificati nell'area di intervento dell'Associazione.

Il Direttore, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi di un Comitato di Direzione tecnico, nominato anch'esso dall'Assemblea dei Soci e composto da dipendenti o collaboratori degli Enti associati in possesso di adeguata qualifica. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

Il Comitato di Direzione viene convocato dal Direttore ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, eventualmente anche in sottogruppi di lavoro o di progetto; oltre a facilitare in generale i rapporti con i singoli Enti associati, il Comitato ha anche la funzione di coadiuvare il Direttore nella predisposizione dei principali atti di gestione e programmazione (rendiconto consuntivo, bilancio preventivo, programma annuale delle attività) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 16 - Comitato di indirizzo e controllo

In conformità al disposto normativo di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) del D. Lgs 50/2016 al fine di garantire l'esercizio da parte dei Soci sulla Associazione un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi è istituito il Comitato di Indirizzo e Controllo.

Il comitato di indirizzo e controllo è composto da 5 rappresentanti.

I membri proposti dai soci sono nominati dall'Assemblea ed esercitano la propria attività a titolo gratuito.

Il Comitato di indirizzo e controllo dura in carica 3 anni ed è rinnovabile per un ulteriore mandato triennale.

Il Comitato di indirizzo e di controllo si riunisce almeno due volte all'anno e delibera a maggioranza dei propri membri; esso è costituito validamente quando siano presenti almeno la maggioranza assoluta più uno dei suoi membri.

Il comitato di indirizzo e controllo ha i seguenti compiti:

- Indirizza l'Associazione rispetto agli obiettivi sia economici che qualitativi che essa deve perseguire;
- Verifica l'attuazione da parte dell'Associazione delle normative sia pubblicistiche che privatistiche ad essa applicabili, in particolare l'attuazione del piano triennale di trasparenza, l'attuazione del piano triennale anticorruzione, l'attuazione del piano di sicurezza sui luoghi di lavoro.
- Vigila sul corretto operato dell'Associazione con particolare riferimento al rispetto dell'oggetto sociale e delle norme statutarie;
- Relaziona sullo stato di attuazione del piano di trasparenza e del piano anticorruzione all'Assemblea dei Soci di approvazione del bilancio consuntivo;

Il Comitato di indirizzo e controllo al fine di esercitare i propri compiti convoca l'organismo di vigilanza qualora costituito ai sensi del Dlgs. 231/2001.

Art. 17 - Forme di partecipazione e consultazione

Al fine di realizzare pienamente un sistema integrato di interventi nell'ambito delle finalità espresse nel presente statuto, l'Associazione promuove forme di partecipazione e consultazione.

Titolo 5° - Risorse, bilancio e liquidazione.

Art. 18 - Risorse

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e lasciti;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di altri Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi / progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 19 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che all'atto del suo scioglimento, ed è costituito:

- a) dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro versato dai soci al momento dell'iscrizione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione;
- d) dal fondo di riserva;
- e) dai contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi effettuati a tale titolo

Il patrimonio costituisce garanzia per i creditori dell'Associazione, in conformità a quanto disposto dal Codice Civile

Art. 20 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo e la destinazione del risultato d'esercizio deve essere approvato dall'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, mentre il bilancio preventivo deve essere approvato indicativamente entro il 31 gennaio di ogni anno.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione né tanto meno all'atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, pertanto eventuali utili saranno devoluti come segue:

- il 10% al fondo di riserva ordinario;
- il rimanente a riserva straordinaria per essere impiegato per iniziative / progetti che rientrano nelle finalità statutarie e per nuovi impianti o ammodernamento delle attrezzature.

Art. 21 - Estinzione e devoluzione dei beni.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea.

Nel caso, si procede alla nomina dei liquidatori.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui sono devoluti, al fine di perseguire le finalità di utilità generale, ad Associazioni con finalità analoghe, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22 - Disposizioni transitorie

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di leggi speciali e quelle del capo II e III del libro I del Codice Civile.